



Comune di
Castel di Lucio
Provincia di Messina

**ISCRIZIONE NELL'ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI
SCRUTATORE PRESSO I SEGGI ELETTORALI**

Premessa

Le domande devono pervenire dal 1 al 30 novembre

Visto il primo comma dell'art.1 della legge 8 marzo 1989 n, 95 come modificato dall'art.9 della L. 30 aprile 1999, n.120, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Castel di Lucio, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, possono presentare domanda su apposito modulo nel mese di novembre di ogni anno.

Requisiti

1. essere elettore del Comune;
2. avere assolto gli obblighi scolastici;
3. non appartenere ad una categoria elencata nell'art.38 del T.U. approvato con D.PR. 30 marzo 1957, n.361 ed art.23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

Il modulo di domanda deve essere ritirato presso l'Ufficio Elettorale del Comune di Castel di Lucio, a cui va riconsegnato.

La domanda puo' essere inviata anche per fax al numero 0921/384222 oppure per posta ordinaria indirizzata "Al Sig. Sindaco del Comune di -Via S. D'Acquisto – 98070 Castel di Lucio (ME)" allegando, in entrambi i casi, la fotocopia del documento di identità.

Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatori e di segretario:

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio c/o gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Coloro che sono già iscritti all'Albo degli Scrutatori non devono più ripresentare la domanda.

Normativa di riferimento

D.P.R. 30.03.1957, n.361, art.38 e D.P.R. 16.05.1960 n.570 art.23